COPIA

C O M U N E D I S U E L L I

Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SUELLI.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquatto, del mese di giugno alle ore 19:30 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE	X	
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE	X	
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	X	
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Cannas Massimo	CONSIGLIERE	X	
Tronci Elio	CONSIGLIERE	X	
Pisano Moreno	CONSIGLIERE	X	
Sirigu Giorgio	CONSIGLIERE	X	
Lecis Alessandra	CONSIGLIERE	X	
	TOTALE	13	0

e con la partecipazione del Segretario Comunale Demelas Fabrizio

Delibera n. 23 del 24/06/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 42;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che:

- l’art. 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, prevede che l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale siano definiti con apposito Regolamento;
- l’art. 9 della Legge regionale 22 agosto 2007, n.9, prevede che l’organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di Polizia Locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli Enti Locali, nel rispetto dei principi Costituzionali ed al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parità di trattamento per gli amministrati in tutto il territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/10 del 18.4.2012 avente ad oggetto “Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza. Strumenti operativi, segni distintivi e
uniformi. Approvazione disciplinare”;

RILEVATO che il disciplinare regionale sugli strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi della Polizia Locale, dovrà essere recepito dai regolamenti comunali di organizzazione dei Corpi e servizi, entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di adozione da parte del Presidente della Regione Sardegna;

ATTESO che si rende necessario procedere alla approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Locale, in considerazione degli interventi legislativi intervenuti in questi anni;

Considerato che l’ufficio amministrativo ha predisposto lo schema del nuovo regolamento di Polizia Locale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Locale del Comune di Suelli, composto di n. 46 articoli;

Si apre una breve discussione nella quale il consigliere Tronci Elio sottolinea che l’art. 20 parla di servizi a privati dietro corresponsione di tariffe; il Sindaco risponde che il regolamento riprende pari pari le indicazioni della Regione Sardegna, emanate in seguito alla legge regionale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Con voti favorevoli 9 (nove) e astenuti 4(quattro) Tronci, Pisano, Sirigu e Lecis Alessandra;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare nuovo Regolamento di Polizia Locale del Comune di Suelli, composto di n. 46 articoli;

Di dare atto che il predetto Regolamento sostituisce ogni altro precedente Regolamento disciplinante la medesima materia.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MASSIMILIANO GARAU	F.TO FABRIZIO DEMELAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SUELLI.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	Copia conforme all' originale in carta semplice, per uso amministrativo.
Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per 15 giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. IL ISTRUTTORE F.TO SIMONA PIRAS Lì, 09/07/2015	Lì 09/07/2015

C O M U N E D I S U E L L I

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

DEL COMUNE DI SUELLI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Contenuto del Regolamento
Art. 2 - Principi Organizzativi
Art. 3 - Finalità, ambito territoriale e compiti del Servizio
Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale
Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
Art. 7 - Collaborazione con le altre forze di Polizia
Art. 8 - Rapporti con altri servizi comunali

CAPO II - ORDINAMENTO

Art. 9 - Organico del servizio
Art. 10 - Struttura
Art. 11 - Denominazione e distintivo di grado
Art. 12 - Attribuzioni e Obblighi comuni a tutto il personale di Polizia Locale

CAPO III - NORME D'ACCESSO

Art. 13 - Norme d'accesso

CAPITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 14- Tipologia del servizio
Art. 15- Ordini e disposizioni di servizio
Art. 16 - Orari e turni di servizio
Art. 17 - Presentazione in servizio
Art. 18- Obbligo di reperibilità o di pronta disponibilità
Art. 19 - Obbligo di intervento e di rapporto
Art. 20 - Servizi effettuati per conto di privati
Art. 21 – Mobilità
Art. 22 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale
Art. 23 - Distacchi - Comandi - Applicazioni

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 -Norma generale di condotta
Art. 25 - Comportamento in servizio
Art. 26 - Saluto
Art. 27 - Rapporti esterni
Art. 28 - Segreto d'ufficio e riservatezza
Art. 29 - Cura della persona

CAPITOLO VI - RIPOSI - FERIE - ASSENZE - INDENNITA'

Art. 30 - Riposo settimanale - Festività
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza
Art. 33 - Accertamenti sanitari
Art. 34 - Indennità

CAPO VII - DOTAZIONI STRUMENTALI

Art. 35 - Uniforme
Art. 36 - Servizio in uniforme ed eccezioni
Art. 37 - Tessera di riconoscimento e distintivo
Art. 38 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione
Art. 39- Strumenti tecnici in dotazione
Art. 40 - Armamento e strumenti di autotutela

CAPITOLO VIII - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ADDESTRAMENTO FISICO
Art. 41 - Formazione di base
Art. 42 - Addestramento professionale
Art. 43 - Addestramento fisico

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 44 - Servizi di rappresentanza
Art. 45 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio
Art. 46 - Norma di rinvio

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento, i compiti, il funzionamento del Servizio di Polizia Locale Del Comune di Suelli, adottato ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge n. 65/1986, dell' art. 12 della L.R. n. 09/2007, dell'art. 10 del disciplinare adottato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 75 del 29.05.2012 e della normativa vigente in materia.
Il regolamento della Polizia Locale si articola in un complesso di norme finalizzate alla disciplina delle attività di settore, secondo finalità conformi agli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Principi Organizzativi

Il Servizio di Polizia Locale è alle dirette dipendenze del Sindaco, o dell'Assessore da questo delegato, che vi sovraintende.
Il Sindaco o l'Assessore delegato sovrintende l'attività del Servizio di Polizia Locale, impartendo le direttive, vigilando sulla funzionalità del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti o comunque svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e imparzialità dell'attività svolta nell'ambito del settore Polizia Locale.

Art. 3 - Finalità, ambito territoriale e compiti del Servizio

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla legge e dal presente regolamento. Entro tale ambito le funzioni di istituto vengono svolte al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità.
La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti.
La Polizia Locale , entro i limiti territoriali del Comune provvede a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dagli Enti ed Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti:
1) la Polizia urbana e rurale;
2) la vigilanza sull'attività edilizia ed urbanistica;
3) la vigilanza sull'attività commerciale e di somministrazione alimenti e bevande;
4) la vigilanza sui pubblici esercizi e le attività ricettive;
5) la vigilanza sull'igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative della Azienda Sanitaria Locale;
6) la vigilanza sul'attività ittica e venatoria;
7) la vigilanza per la tutela ambientale.
b) svolgere i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 495 e di loro successive modifiche ed integrazioni.
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri nonché in caso di infortuni.
d) assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti e di rilevazioni richiesti dalle Autorità ed Enti autorizzati.
e) assolvere alle funzioni di vigilanza sulla Polizia amministrativa attribuite all'Ente.
f) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune.
g) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.
h) accertare gli illeciti amministrativi ed avviare l'iter burocratico per la loro definizione.
i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle incombenze proprie della Polizia Locale.
l) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell' Ente, esercitano ex lege funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di:
a) Agente di polizia Giudiziaria riferita agli Istruttori di Vigilanza (categoria C);

b) Ufficiale di polizia Giudiziaria riferita agli Istruttori Direttivi di Vigilanza e superiori, al Vice-Comandante e al Comandante ed agli addetti al coordinamento e controllo .

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell' Ente, esercitano ex lege servizio di Polizia Stradale, consistente in:
a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
e) tutela e controllo sull'uso della strada.
Essi concorrono, inoltre, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell' Ente, esercitano anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di P.S, previo conferimento della relativa qualifica da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n° 65/86.

Art. 7 - Collaborazione con le altre forze di Polizia

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collaborano con le altre forze di Polizia per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.
Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra dette autorità ed il Sindaco o il Comandante del Servizio.

Art. 8 - Rapporti con altri servizi comunali

Le richieste di intervento formulate dagli altri servizi comunali debbono essere rivolte direttamente all'Agente di Polizia Locale in servizio.

CAPO II - ORDINAMENTO

Art. 9 - Organico del servizio

La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è determinata, dalla Giunta Comunale, nell'ambito della definizione della dotazione organica dell'Ente come previsto dal Regolamento sugli Uffici e sui Servizi, tenendo conto degli obiettivi e delle esigenze di servizio nonché dei criteri di cui all'art. 7, comma 2, della legge n° 65/86 e di quanto stabilito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n° 9/07.

Art. 10 - Struttura

La dimensione strutturale del servizio è così composta:
a) Servizio Vigilanza,
b) Servizio Polizia Locale,
d) Servizio Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

Art. 11 - Denominazione e distintivo di grado

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale assumono le denominazioni di grado, ed i relativi segni distintivi, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Regione n° 75 del 29.05.2012, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 1, L.R. 22 agosto 2007, n° 9 e secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del Disciplinare approvato.

Art. 12 - Attribuzioni e Obblighi comuni a tutto il personale di Polizia Locale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza ai doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute dai superiori gerarchici, collaborando tra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Il personale del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune di Suelli e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale di appartenenza, riveste le qualità di:
- pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale e s.m.i.;
- ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante, al Vice Comandante e all'addetto al coordinamento e controllo;
- agente di polizia giudiziaria riferita agli Istruttori e Agenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 7/3/86, n° 65;
- agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2, della Legge 7/3/86, n° 65.

Ai fini del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco inoltra al Prefetto competente apposita richiesta al momento dell'assunzione in servizio, corredata dagli estremi dei relativi atti di nomina. Tale qualità è conferita dal Prefetto dopo l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5, 2° comma, lett.a), b) e c) della Legge 7/3/86, n° 65.

CAPO III - NORME D'ACCESSO

Art. 13 - Norme d'accesso

Le norme per l'accesso nell'organico del Servizio della Polizia Locale sono quelle contenute nei contratti di lavoro, nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'espletamento delle modalità, procedure e requisiti di accesso all'impiego, nonché quelle previste dalla Legge 07/03/1986, n° 65 e delle altre leggi in materia**.**

CAPITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 14- Tipologia del servizio

I servizi ordinari di Polizia Locale sono i seguenti:
Servizi appiedati;
Servizi con veicoli in dotazione;
Servizi interni attinenti i compiti di istituto.

Art. 15- Ordini e disposizioni di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche di conoscere al più presto possibile le eventuali variazioni.
Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 16 - Orari e turni di servizio

L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale. Ricorrendo necessità eccezionali o quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che al personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello stabilito, comprese le ore notturne.

Art. 17 - Presentazione in servizio

Il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona e con il vestiario ed equipaggiamento prescritti.
A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Art. 18- Obbligo di reperibilità o di pronta disponibilità

Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza e per garantire la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati, per il personale della Polizia Locale potrà essere attivato l'istituto della reperibilità o della pronta disponibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
A tal fine, il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Art. 19 - Obbligo di intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli agenti di polizia locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i fatti derivanti dalle funzioni di istituto.
Nei casi in cui l'intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi,l'appartenente al Servizio deve richiedere l'intervento e l'ausilio necessari.
Salvo casi di impossibilità, la richiesta deve essere rivolta al responsabile in servizio.
Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dal Codice di Procedura Penale in relazione all'obbligo di riferire le notizie di reato, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di relazionare con rapporto scritto in merito ad ogni fatto di particolare rilievo al termine del servizio giornaliero.

Art. 20 - Servizi effettuati per conto di privati

L'agente di polizia locale può essere autorizzato dal sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati o di cittadini.
Tali servizi riguardano soltanto compiti inerenti la viabilità e la sicurezza per la circolazione.
Al personale del Servizio spetta il compenso stabilito dal vigente regolamento per lo svolgimento dei servizi effettuati per conto di privati, aggiornato alle tariffe contrattuali vigenti.

Art. 21 – Mobilità

All'interno del Servizio di Polizia Locale vige il principio della piena mobilità (ex art. 19 Legge 29/3/83, n° 93).

Art. 22 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

Le missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale sono ammesse per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolare occasioni eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra Amministrazioni interessate, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Prefetto.
Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli appartenenti al Servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 23 - Distacchi - Comandi - Applicazioni

Gli Agenti Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi, i comandi ed applicazioni dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
In tal caso l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale di appartenenza e quello dell'ente presso cui il personale sia stato comandato.

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 -Norma generale di condotta

Il comportamento generale del personale della Polizia Locale si uniforma al Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129/2013.

Art. 25 - Comportamento in servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, cortesia e devono mantenere un contegno consono alle proprie funzioni. Devono inoltre astenersi da comportamenti od atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione.
Nei rapporti con il cittadino, ogni componente il Servizio deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto; quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi ed esibire la tessera di riconoscimento.
Al personale in servizio è vietato:
a) abbandonare il servizio se non previa autorizzazione del responsabile;
b) assumere bevande alcooliche o superalcooliche;

c) ogni altro atto o comportamento che possa ledere l'immagine della polizia locale e dell'amministrazione comunale.

Art. 26 - Saluto

Ogni appartenente al Servizio è tenuto a salutare i cittadini, il sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle autorità Civili e Militari, ai cortei funebri, ai superiori gerarchici.
Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto, con stile rigido nei servizi d'onore e con gesto composto in tutte le altre occasioni.
Sono dispensati dal saluto:
a) coloro che stanno effettuando la regolazione del traffico;
b) i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli;
c) il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone o alla bandiera nazionale.

Art. 27 - Rapporti esterni

Tutto il personale di Polizia Locale deve astenersi da dichiarazioni pubbliche che ledano l'immagine dell'Amministrazione e del Servizio d'appartenenza, informando in particolare il Sindaco dei propri rapporti con gli organi di stampa.

Art. 28 - Segreto d'ufficio e riservatezza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
Non è consentito fornire alcuna informazione a terzi, sugli appartenenti il Servizio e/o loro familiari, in modo particolare non si dovranno fornire eventuali numeri telefonici, indicazioni di domicili e/o residenza.

Art. 29 - Cura della persona

Il personale della Polizia Locale deve avere particolarmente cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba, dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza, come il percing o il tatuaggio.
Il suddetto personale deve, in particolare, curare:
-se di sesso femminile che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.
- se di sesso maschile che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte per consentire di portare il cappello calzato.

CAPITOLO VI - RIPOSI - FERIE - ASSENZE - INDENNITA'

Art. 30 - Riposo settimanale - Festività

I riposi settimanali sono programmati contemperando, per quanto possibile, le esigenze del personale con quelle di servizio.
Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venga effettuato, è recuperato, di norma, entro quindici giorni.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per motivi di servizio, che non abbiano usufruito delle festività infrasettimanale, ferma restando la loro facoltà di richiedere il compenso per servizio straordinario, hanno diritto ad una giornata compensativa di riposo entro un mese.

Art. 31 - Ferie

Tenuto conto delle esigenze del servizio e possibilmente delle richieste del personale, si determinano, con congruo anticipo, i turni di ferie.
Per motivate esigenze di servizio, il Sindaco può sospendere i turni di ferie.
Le ferie sono concesse dal Responsabile del Servizio di riferimento.

Art. 32 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che, per qualsiasi motivo, siano costretti a rimanere assenti dal servizio, devono darne comunicazione anche telefonica e comunque non oltre la prima ora di inizia del servizio, indicando il proprio recapito - salvo successive giustificazioni scritte - al Sindaco che disporrà, eventualmente, le opportune variazioni al servizio.

Art. 33 - Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli agenti di polizia locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata dalla struttura medica pubblica, ovvero nei casi di limitazioni per svolgimento di particolari servizi anche dal medico competente del lavoro nominato dall'ente.

Art. 34 - Indennità

Al personale che svolge tutte le attività di Polizia Locale competono le indennità di turnazione, di reperibilità, di maneggio di denaro, ecc. come da contratto collettivo di lavoro nazionale.

CAPO VII - DOTAZIONI STRUMENTALI

Art. 35 - Uniforme

L'uniforme ed i gradi attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Sardegna.
Nella fattispecie, i segni distintivi di grado ed accessori sull' uniforme della Polizia Locale del Comune di Suelli (CA) sono quelli stabiliti dal disciplinare si cui all'art. 16, commi 1 e 2 della Legge Regionale 9/2007, recante "Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali per la sicurezza. Strumenti operativi, segni distintivi e uniformi", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione N° 16/10 del 18.04.2012 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
La massa vestiaria deve essere fornita agli Appartenenti al Servizio di Polizia Locale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
L'uniforme deve essere indossata, in ogni caso, con proprietà, dignità e decoro.
Non è consentito al personale in uniforme di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti dall'Amministrazione Comunale, né alterare il proprio equipaggiamento.
E' fatto divieto al personale della Polizia Locale di indossare l'uniforme, o parti di essa, fuori servizio escluso per i trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa.
Nel caso in cui il personale sia autorizzato a svolgere servizio in abito civile non è consentito portare capi di vestiario costituenti l'uniforme. L'uniforme deve essere custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta dell'agente di polizia.
E' vietato variare la foggia dell'uniforme, od aggiungervi distintivi o altri ornamenti, se non espressamente autorizzati, come pure fare uso di monili vari ed altri elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale dell'uniforme stessa.

Art. 36 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:
-per i servizi la cui natura richiede l'abito civile;
-per servizi particolari, in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno;
-quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Art. 37 - Tessera di riconoscimento e distintivo

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una placca individuale che riporta il numero di matricola, la denominazione del Comune di Suelli e lo Stemma Comunale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme, e di una tessera di riconoscimento, fornita dall'Amministrazione Comunale, che certifica l'identità e la qualifica del titolare, nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 4/3/87, n° 145.
Tutti gli appartenenti al Servizio devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento che deve essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abito civile.
La tessera deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento sia della tessera di riconoscimento che della placca individuale.
Le caratteristiche della tessera e della placca sono definite dal disciplinare tecnico approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 38 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dall'allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale n.16/10 del 18.4.2012.
I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.
Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta.
E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei veicoli in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando.
I danni o guasti causati ai veicoli per colpa o incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa deve essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
I veicoli in dotazione, di regola, devono essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio eseguito, deve registrare, su apposito blocchetto di marcia: l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica, delle eventuali persone trasportate e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione o del Comando.
Il Comando dispone per frequenti, saltuari controlli dei ruoli di marcia.
I contrassegni ed accessori sui veicoli per il servizio di Polizia Locale sono definiti dal disciplinare tecnico approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 39- Strumenti tecnici in dotazione

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per la necessità dei servizi.
Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate ai singoli appartenenti al Servizio. Gli assegnatari sono tenuti ad usarli correttamente ed ai soli fini del servizio conservandoli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione al Comando.

E’ competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione degli strumenti in consegna per mantenerli in costante efficienza.
E’ fatto obbligo di denunciare lo smarrimento o la sottrazione di ogni strumento in dotazione.

Art. 40 - Armamento e strumenti di autotutela

In materia di armi si fa rinvio al Decreto del Ministero dell’Interno n. 145 del 04/03/1987 “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza” e all’art. 5, comma 5, della Legge quadro n. 65/1986.
Il personale del Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
Per strumenti di autotutela, cioè che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante e il bastone estensibile.
L’eventuale dotazione degli strumenti di autotutela di cui al comma precedente avverrà solo ed esclusivamente previa effettuazione di un apposito corso di formazione che preveda, oltre all’addestramento all’utilizzo, un’adeguata informazione relativamente alle disposizioni che legittimano l’eventuale uso da parte del personale del Servizio di Polizia Locale.

CAPITOLO VIII - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ADDESTRAMENTO FISICO

Art. 41 - Formazione di base

Il personale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, un corso di formazione professionale, con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Il corso avrà lo scopo di inserire il personale nella realtà del servizio chiamato a svolgere e dovrà contenere, principalmente, le seguenti materie: Ordinamento degli EE.LL., Codice della strada e Infortunistica stradale, Codice Penale e Codice di Procedura Penale, T.U.L.P.S e Polizia Amministrativa, Sistema Sanzionatorio, Tutela Ambientale, Tecniche Operative.

Art. 42 - Addestramento professionale

La formazione degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia come previsto dall’art. 6 della Legge 7/3/86, n° 65.
Tutto il personale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.
Il personale inoltre propone all’Amministrazione Comunale i corsi di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento professionale da svolgersi a cura della stessa Amministrazione.

Art. 43 - Addestramento fisico

Il Personale del Servizio di Polizia Locale propone all’Amministrazione Comunale periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.
L’Amministrazione favorisce e promuove la pratica dell’attività sportiva da parte del personale del Servizio, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempra mento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44 - Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza per cerimonie civili, militari e religiose, sono disposti dal Sindaco previo accordo con l’Agente di Polizia Locale. Il servizio viene svolto in alta uniforme.

Art. 45 - Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Servizio

Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite i seguenti riconoscimenti:
1) encomio del Sindaco;
3) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
3) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
La ricompensa di cui al comma l, punto 2, è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.
L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 46 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto Comunale, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 98/2011 e ss. mm. ii, della legge 07.03.1986 n. 65, della L.R. 22.08.2007 n. 9, dei Contratti Collettivi Nazionali e decentrati di Lavoro del comparto e di ogni altra Legge o disposizione vigente in materia.